

Lettera circolare n.09 del 03/07/2025

ORDINANZA REGIONALE

MISURE DI PREVENZIONE FINO AL 31 AGOSTO PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE AGRICOLO, FLOROVIVAISTICO E NEI CANTIERI EDILI E AFFINI ALL'APERTO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE

Gent. me aziende,

con Ordinanza, la Regione Abruzzo, considerate le attuali condizioni meteo e che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio quindi di stress termico e colpi di calore con esiti potenzialmente anche letali, ha stabilito **CON DECORRENZA IMMEDIATA** che:



SCARICA L'ORDINANZA AL SEGUENTE LINK:

a decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2025, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, **dalle ore 12:30 alle ore 16:00**, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel **settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini**, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web

<https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>

riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".

Restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente Ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori. L' Ordinanza inoltre non inficia eventuali e specifici Accordi aziendali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora quest'ultimi siano migliorativi del contenuto dell'Ordinanza in questione. Le prescrizioni non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della

pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.



La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 Codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.

L' Ordinanza, è pubblicata sia sul sito istituzionale della Regione Abruzzo che sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo scaricabile al seguente link

https://www.regione.abruzzo.it/sites/default/files/attachments/9888403_signed.pdf

Vi ricordiamo inoltre che il datore di lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, deve tener conto anche del fattore microclima sul luogo di lavoro, sia che si tratti di un ambiente di lavoro troppo caldo che troppo freddo.

Parimenti nel POS vanno previste le misure specifiche sul rischio microclimatico in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel PSC.

Distinti saluti,

Il Presidente

PAOLO DI GIAMPAOLO

Il Vicepresidente

GIOVANNI PANZA

Il Direttore

MASSIMO PASSALACQUA